



COMUNE DI CIRIÉ'

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER I PASSI CARRABILI

Approvazione:

~~Adottato con~~ deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 2 maggio 1994

Aggiornamento:

Sostituito l'art. 8 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 4 marzo 1996
deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

* * * * *

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizione di passo carrabile.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Modalità per l'autorizzazione.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Autorizzazione.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Durata dell'autorizzazione</i>	<i>1</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Revoca</i>	<i>2</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Segnale.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Tassa.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Norme transitorie.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Responsabile della gestione.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Sanzioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Entrata in vigore.....</i>	<i>3</i>

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina generale dettata dall'art. 44 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dal Codice della strada e dal regolamento comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, disciplina, in maniera particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di passi carrabili.

Art. 2
Definizione di passo carrabile

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 3
Modalità per l'autorizzazione

Chiunque intende usufruire di un passo carrabile, deve fare domanda, sull'apposito modulo fornito dal Comune, in carta legale all'Amministrazione Comunale – Area LL.PP. Manutenzione/Patrimonio – impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria e previo deposito dell'eventuale cauzione stabilita dalla Giunta Comunale, indicando la lunghezza e la larghezza e specificando se c'è o meno occupazione di suolo pubblico.

Art. 4
Autorizzazione

Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'Area LL.PP. Manutenzione/Patrimonio od altro funzionario dell'Area che lo sostituisca a norma di legge o regolamento, previa verifica:

- Del rispetto della normativa edilizia e del codice della strada;
- Della caratteristica della sede stradale;
- Della esistenza di eventuali manufatti (marciapiedi o altro);
- Delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- Della superficie di suolo pubblico occupato.

Art. 5
Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione del passo carrabile, che ha durata **massima** di anni 29 (massimo previsto dall'art. 27 del C. d. S.), **riducibile in considerazione di particolari condizioni e/o situazioni oggettive del contesto**, viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- Eventuali lavori di manomissione delle opere stradali e relativi ripristini, devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, a cura e spese dell'interessato, secondo le prescrizioni ed entro i termini fissati dall'ufficio comunale.
- L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

Art. 6
Revoca

L'autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza obbligo per il Comune di corrispondere al titolare dell'autorizzazione stessa alcun indennizzo. La revoca dà diritto alla restituzione, senza interessi, della tassa pagata in anticipo.

In caso di revoca, di scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino stato, a proprie cure e spese ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato dall'ufficio comunale; in caso contrario, si provvederà d'ufficio con onere a carico del titolare stesso.

Art. 7
Segnale

I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/1993, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della strada (art. 120), a cura e spese dei proprietari e secondo le prescrizioni e direttive dell'ufficio comunale.

Art. 8
Tassa

~~Stante la facoltà concessa dall'articolo 3, comma 63, punti a) e d) della legge 28/12/1995, n. 549, viene stabilita la non applicazione della tassa sui passi carrabili con decorrenza dall'1/1/1994.~~

Il tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico con passo carrabile è determinato sulla base delle zone territoriali omogenee come segue:

- zona B1 (centrale): 30€/mq
- zona C1 (semicentrale): 25€/mq
- zona D1 (periferica): 20€/mq
- zona R1 (suburbana) e zona E1 (extraurbana): 15€/mq

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale viene effettuato l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Art. 9
Norme transitorie

I passi carrabili già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

A tal fine i titolari di autorizzazione di passi carrabili dovranno fare domanda al Comune, Area LL.PP. – Manutenzione/Patrimonio – con le modalità previste nel precedente articolo 3.

Art. 10
Responsabile della gestione

Responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è il responsabile dell'Area LL.PP. Manutenzione/Patrimonio o altro funzionario dell'Area che lo sostituisce a norma di legge o regolamento.

Allo stesso compete la verifica della conformità di ogni richiesta alle norme del presente regolamento, nonché alle altre norme generali e speciali in materia.

L'eventuale parere sfavorevole ad una richiesta di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.

Art. 11
Sanzioni

Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta dall'articolo 106 del T.U. 1934 nella misura prevista dall'articolo 113 della L. 689/1981.

Art. 12
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della seconda ripubblicazione.

